

## Risarcimento danni per responsabilità professionale

Con la **sentenza n. 19673 del 10/10/2005**, la **Corte di Cassazione**, seconda sezione civile, si è pronunciata in senso sfavorevole sul ricorso proposto da un **notaio** contro la richiesta di risarcimento danni a titolo di responsabilità professionale, avanzata dalla parte acquirente, per non aver accertato l'avvenuta cancellazione, da parte della società alienante, dell'ipoteca gravante sull'immobile oggetto della vendita.

Tra le motivazioni che hanno portato a rigettare il ricorso, il fatto che il notaio non si era limitato ad autenticare le sottoscrizioni su una scrittura privata, ma aveva anche svolto attività di consulenza.

A prova di ciò l'esistenza di vari contatti tra gli acquirenti e il notaio prima della stipulazione del contratto definitivo di vendita, che non avrebbero avuto ragione di essere ove al notaio fosse stata chiesta la sola autenticazione delle sottoscrizioni.

Inoltre, nell'"attività ulteriore" citata dal notaio nella parcella, che giustifica la pretesa di un onorario aggiuntivo, non può non rientrare anche la consulenza diretta a garantire l'efficacia del trasferimento. Il notaio avrebbe dovuto accertare l'estinzione dell'ipoteca, richiedendo l'esibizione al creditore ipotecario di una dichiarazione liberatoria.

***Fonte: La Legge Web***